

CRISI D'IMPRESA

La crisi del debitore: le note di accredito ed il recupero dell'IVA del creditore

di Claudio Ceradini

Dopo aver affrontato in un contributo di qualche giorno fa (vedi “[Più ampi gli spiragli per la falcidia IVA in concordato](#)” dell’11/09/2013) la **posizione del debito erariale nella costruzione del piano concordatario**, in cui iniziano ad aprirsi spiragli rispetto all’orientamento governativo e giurisprudenziale che hanno sino ad ora strenuamente difeso l’**obbligatoria integrità del credito per IVA e ritenute**, è il caso di soffermarsi su un secondo punto piuttosto confuso, in cui il perlomeno lo scarso coordinamento normativo tende ad aumentare i problemi in cui il creditore (falcidiato) incorre. Come se non bastasse la circostanza dell’incasso limitato e posposto nel tempo, al creditore si pone anche la questione del **se** e del **quando** poter recuperare la **quota di IVA**, che ha correttamente corrisposto allo Stato, e che non potrà incassare secondo lo schema istituzionale della rivalsa.

Sono recentemente intervenute integrazioni normative che hanno peraltro interessato unicamente il Tuir. [L’art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012](#) ha tra le altre disciplinato la questione delle **sopravvenienze attive da falcidia**, prevedendo la deducibilità delle perdite su crediti conseguenti non solo all’accesso del debitore ad una procedura concorsuale (fallimento o concordato), ma anche all’**adozione di uno degli strumenti metaconcorsuali**, e quindi il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. o l’accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182bis L.F. Torneremo sull’argomento, e tuttavia vale la pena di precisare come il panorama della deducibilità di questo tipo di costo sia, pur con tutti i suoi difetti, abbastanza completo.

Per contro i commi 2 e 3 dell’[art. 26 del DPR n. 633/72](#) non sono stati oggetto di **alcuna modifica**. La possibilità di **recuperare l’IVA** corrispondente alla parte di operazione fatturata che viene meno in tutto o in parte, resta limitata ai casi in cui il mancato pagamento derivi da una **procedura concorsuale** o alle ipotesi di **procedure esecutive** rimaste infruttuose. Poiché sia la dottrina più autorevole, sia anche l’Amministrazione Finanziaria ([C.M. 8/E/2009](#), punto 4.2) convergono nel **negare** ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione il carattere della **concorsualità**, si deve constatare l’assenza, ad oggi, di riferimenti specifici alle conseguenze della adozione da parte del debitore di questi strumenti, **negoziiali e non concorsuali**, di gestione del **risanamento**, che vorrebbero costituirne il veicolo nuovo e moderno, e che per affermarsi hanno bisogno di **chiarezza**, oltre che di **convenienza**. E’ necessario ricorrere alla disciplina generale dunque, pur consapevoli che il veloce recupero dell’IVA sui crediti

falcidiati, indipendentemente dallo strumento che ne sia la causa o l'origine, costituisce in questa fase economica perlomeno delicata, una boccata di ossigeno finanziario e patrimoniale per il creditore.

Volendo quindi procedere con ordine, è utile distinguere. Ove il credito che patisce una decurtazione sia vantato nei confronti di soggetto ammesso ad una **procedura concorsuale**, le regole che ne determinano il diritto alla rettifica dell'IVA versata trovano disciplina specifica **all'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/1972** e nella [C.M. 77/E/2000](#). Da un lato la legge prevede in questi casi il diritto del creditore alla emissione di **nota di accredito** IVA, per la quota proporzionale al credito, dall'altro la prassi circostanza le **condizioni**, e quindi lo stato **d'insolvenza** del debitore e **l'insinuazione al passivo**. Allo stesso modo, in ragione della abituale lunghezza delle procedure, la prassi **esenta** questi casi dal rispetto del limite temporale massimo di **dodici mesi** dall'esecuzione dell'operazione per l'emissione della nota di accredito. Se così non fosse la norma si renderebbe di fatto **inapplicabile**, dopo che le parole "*dell'avvio*" che precedevano "*di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose*" sono state soppresse dall'[art. 13bis, comma 1, D.L. 28.3.1997 n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. [140](#). Di questa modifica l'interpretazione è stata ovviamente la più conveniente per l'Amministrazione, che con un **innaturale parallelismo** tra esecuzione individuale e concorsuale ha stabilito nell'esaurirsi, comunque, delle procedure, il momento in cui **scaturisce il diritto** alla valida emissione della nota di accredito. Il presupposto **dell'infruttuosità** viene quindi oggi riferito, per il **fallimento** alla **esecutività del piano di riparto** o in assenza, alla **scadenza dei termini di opposizione al decreto di chiusura** (R.M. 86/E/2002), e per il **concordato preventivo**, al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti, e quindi alla **conclusione del piano**, momenti che succedono di un tempo variabile ma mai breve quello di apertura della procedura (sentenza di fallimento o passaggio in giudicato del provvedimento di omologa).

Diverso il caso in cui il debitore usufruisca degli **strumenti non concorsuali** di risanamento. **Non potendo** essere inclusi tra le procedure concorsuali, allo stato dei fatti non si può che concludere, in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F. o di un piano attestato ex art. 67 L.F. che preveda una riduzione negoziata di alcuni debiti, per la possibilità di emettere nota di accredito per **intervenuto accordo tra le parti**, quale unica opzione che l'art. 26, co. 3, DPR 633/1972 rende disponibile, e non operando in questo caso l'esenzione dai 12 mesi, termine che nella pratica risulta molto spesso insufficiente.

Un intervento che **allinei le disposizioni IVA con quelle del Tuir** sarebbe quanto mai **opportuno**, avendo in considerazione il carattere eccezionale di queste norme, nell'ambito di un quadro agevolativo del risanamento, che deve accompagnarne l'impostazione e l'esecuzione.

